

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI 8 AGOSTO 2014GIORDANO, *Pres.*, CATALDI, *Rel.*

CIRO IPPOLITO (avv. C. Carbone) c. NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A.
(avv. C. Perrella e L. Siniscalchi) e UNICREDIT LEASING S.P.A.
(avv.ti R. Locatore e G. D'Amato)

- [1] **Assicurazione – Assicurazione per conto altrui – Diritti derivanti dal contratto – Esercizio da parte del contraente – Presupposti**
- [2] **Assicurazione – Assicurazione per conto altrui – Art. 1891 cod. civ. – Esercizio da parte del contraente – Dichiarazione dell'assicurato – Contenuto**
- [3] **Assicurazione – Assicurazione contro il furto – Evento escluso dalla copertura – Onere della prova a carico dell'assicuratore**

A seguito del furto dell'imbarcazione da diporto modello Alson Charme 32, di proprietà della Unicredit Leasing S.p.a. e da questa data in leasing al sig. *Ciro Ippolito* che l'aveva assicurata con la Navale Assicurazioni S.p.a., il sig. *Ippolito* conveniva in giudizio tale società dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità assicurativa. Dopo che la convenuta aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva spiegava intervento volontario la Unicredit Leasing, che si associava alle domande dell'attore, chiedendone l'accoglimento. Con sentenza depositata il 19 giugno 2009 il Tribunale di Napoli respingeva la domanda per difetto di legittimazione attiva. Proponeva appello il sig. *Ippolito*, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della sua domanda ed alle sue conclusioni si associava la Unicredit Leasing.

- [1] *Il consenso dell'assicurato all'esercizio da parte del contraente dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. non esige una formale procura diretta a conferire la rappresentanza processuale, ma implica solo che l'assicurato abbia espresso il proprio consenso anche implicitamente, purché in modo idoneo a rivelare univocamente la volontà dell'assicurato.*
- [2] *L'art. 1891 cod. civ. non richiede che la dichiarazione dell'assicurato sia rivolta specificamente all'assicuratore e quindi è rilevante a tale fine una dichiarazione resa al contraente della polizza il quale in tale modo risulta legittimato ad esercitare i diritti derivanti dal contratto.*
- [3] *Nell'assicurazione di una imbarcazione da diporto contro il furto è onere dell'assicuratore di provare che l'evento denunciato non rientra tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa.*

[1-3] Spunti in tema di consenso dell'assicurato e azione del contraente nell'assicurazione danni per conto di chi spetta

1. Nel recente passato giurisprudenza¹ e dottrina² si erano ripetutamente occupate dell'identificazione del titolare del diritto a percepire l'indennizzo assicurativo nell'assicurazione per conto di chi spetta, in particolare in relazione al tentativo, originato da un precedente che dava loro ragione³, posto in essere da vettori, o da spedizionieri cui era stata ascritta responsabilità vettoriale, di avvalersi di tale strumento per coprire il rischio di responsabilità.

Si trattava spesso di ipotesi in cui il vettore, ottenendo dall'assicuratore la previa rinuncia ad agire in surroga nei confronti del responsabile del danno, credeva (erroneamente) di conseguire il risultato pratico della copertura del rischio della propria responsabilità civile⁴.

La decisione in commento, pur attenendo ad una fattispecie diversa, ossia quella del contratto di assicurazione concluso dal conduttore finanziario per tutelare l'interesse all'integrità di un bene su cui vanta un diritto personale di godimento, concerne anch'essa l'individuazione del soggetto avente diritto all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto d'assicurazione stipulato per conto di chi spetta.

Anche in tal caso, similmente a quanto accade per la relazione di custodia che intercorre tra il vettore e la merce assicurata, il rapporto di godimento che lega il conduttore finanziario al bene risulta tuttavia irrilevante ai fini dell'incasso dell'indennizzo assicurativo⁵: l'interesse tutelato mediante l'assicurazione per conto di chi spetta si identifica infatti con riferimento alla si-

¹ Cass. 20 giugno 1983, n. 4227, *Union des assurances de Paris c. Iozzia*, in questa *Rivista*, 1984, pag. 576, con nota di C. ROSSELLO; Cass. 1 dicembre 1993, n. 11890, *Soc. Lloyd Italico assicur. c. Ditta Guido autotrasp. e altro* in questa *Rivista*, 1996, pag. 1003, con nota redazionale di richiami; Cass. 15 novembre 1994, n. 9584, *Soc. Cabs c. Comp. La Mannheim*, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1995, pag. 625; Cass. 3 febbraio 1995, n. 1333, *Soc. Unione Subalpina assicur. c. Soc. Pittaluga servizio containers*, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, pag. 291; Cass. 24 marzo 1999, n. 2789, *Carli c. Soc. Assicur. Generali e altro*, in questa *Rivista*, 2001, pag. 713, con nota redazionale di richiami; Cass., sez. lav., 18 maggio 2006, n. 11679, *Vellotti c. Soc. Sasa assicur. e altro*, in questa *Rivista*, 2007, pag. 823, con nota di A. BOGLIONE.

² S. TURCI, *L'assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore ne copre anche la responsabilità?*, in questa *Rivista*, 1982, pag. 182; C. ROSSELLO, *Assicurazione contro i danni stipulata dal vettore per conto di chi spetta e assicurazione della responsabilità civile*, in questa *Rivista*, 1984, pag. 557; P. CELLE, *L'assicurazione contro i danni alle cose trasportate stipulata dal vettore per conto di chi spetta*, in questa *Rivista*, 1991, pag. 650; P. CELLE, *La posizione del contraente nell'assicurazione "per conto di chi spetta"*, in questa *Rivista*, 1995, pag. 1067; R. WEIGMANN, in *Giur. It.*, 1995, col. 713; A. FRONDONI, *Una sentenza solo in apparenza "controcorrente" in tema di interpretazione dell'art. 1891, 2° comma cod. civ.*, in questa *Rivista*, 1997, pag. 79; C. MEDINA, *Ancora sull'assicurazione per conto di chi spetta*, in questa *Rivista*, 1998, pag. 372; C. TINCANI, *Consenso dell'assicurato e azione del contraente nell'assicurazione danni per conto di chi spetta*, in *Dir. Trasporti*, 2000, pag. 472; A. BOGLIONE, *Il diritto a reclamare l'indennizzo nell'assicurazione in nome altrui e per conto di chi spetta*, in questa *Rivista*, 2002, pag. 1197; A. BOGLIONE, *Notarelle sulla portata della rinuncia alla surroga assicurativa contro il vettore*, in questa *Rivista*, 2007, pag. 823.

³ Cass. 13 ottobre 1976, n. 3425, *Agrippina Assicurazioni S.p.a. c. Ditta Marino Gori - Spedizioni*, in questa *Rivista*, 1977, pag. 46, su cui torneremo.

⁴ Sul punto C. ROSSELLO, *Assicurazione contro i danni*, cit., pag. 583. Secondo A. LA TORRE, *Un chiarimento nell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 cod. civ.)*, in *Giust. Civ.*, 2002, pag. 906 e R. WEIGMANN, in *Giur. It.*, 1995, col. 713, il fine pratico in tal modo perseguito dal vettore consiste nel distogliere da sé l'azione del danneggiato.

⁵ In questo senso, ad esempio, Trib. Potenza, 9 agosto 2011, *Gu.Ce. c. Eu.As.It. S.p.a.*, in *Pluris-Cedam*, secondo la quale il conduttore finanziario che agisca in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del furto dell'autovettura, è sguarnito di legittimazione attiva, atteso che essa compete alla società di leasing a favore della quale risulta stipulata la polizza assicurativa azionata.

tuazione di fatto consistente nella sopportazione dei rischi extra assicurativi gravanti sul bene assicurato⁶ al momento del verificarsi del sinistro⁷, sicché – competendo il diritto all'indennità assicurativa al titolare dell'interesse al risarcimento del danno⁸ – assicurato è colui che al momento del sinistro⁹ si trova col bene in un rapporto predeterminato¹⁰, in particolare consistente nel diritto di proprietà ovvero in un diritto reale parziale o di garanzia¹¹, essendo al riguardo rimasto isolato, come si accennava in precedenza, l'arresto che aveva riconosciuto la sussistenza dell'interesse assicurato anche in capo a chi avesse, al momento del sinistro, il possesso o la detenzione della cosa¹².

Di questo primo principio la Corte d'Appello di Napoli ha fatto esatta applicazione, accogliendo infatti la domanda formulata in proprio dal contraente, solo in quanto questi si era a ciò legittimato grazie alla dimostrazione dell'esistenza del consenso espresso dall'assicurato.

2. La questione su cui sembra essersi appuntata l'attenzione della Corte partenopea attiene, peraltro, ad un profilo più specifico del tema concernente la titolarità all'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato in base al contratto di assicurazione per conto di chi spetta: segnatamente, essa concerne le modalità d'espressione del consenso necessario, ai sensi dell'art. 1891, II co., cod. civ., perché il contraente possa esercitarli.

La Corte non prende posizione sul dibattito circa la natura dell'assicurazione per conto di chi spetta, se riferibile alla stipulazione a favore di terzo¹³, al fenomeno della sostituzione gesto-

⁶ G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. Cicu Messineo*, Tomo I, Milano 1973, pag. 449. È rischio extra assicurativo, con riferimento all'assicurato ed indipendentemente dall'assicurazione, la possibilità che si verifichi un determinato evento (ordinariamente dannoso, secondo il corrente significato della parola) concernente le cose, il patrimonio o la persona dell'assicurato stesso (G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit. pag. 108).

⁷ S. FERRARINI, *Le assicurazioni marittime*, Milano 1991, pag. 257, ed ivi richiami alla nota 25, qui *adde*, quanto al riferimento al fatto che l'assicurazione per conto di chi spetta “non viene stipulata «intuito personæ» ma «intuito rei»” C. PERSICO, *L'assicurazione marittima delle merci*, Genova 1932, 85. Ciò realizzerebbe, secondo FERRARINI, la circolazione del rapporto assicurativo. Sul punto cfr. altresì A. BOGLIONE, *Il diritto a reclamare l'indennizzo nell'assicurazione in nome altrui e per conto di chi spetta*, in questa *Rivista*, 2002, 1203 ss.

⁸ G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit., pag. 77.

⁹ La persona dell'assicurato non è designata *a priori* nel contratto, ma è determinata *a posteriori*, a sinistro avvenuto: M.C. CAPPONI, *Il contratto di assicurazione per conto di chi spetta*, in *Giust. Civ.* 1990, II, 160, ed ivi riferimenti.

¹⁰ Scrive G. FERRI, *L'assicurazione per conto nella teoria dei contratti*, in *Assicuraz.* 1952, I, pag. 377: la persona dell'interessato si determina soltanto indirettamente e successivamente alla stipula del contratto, in funzione del rapporto con la cosa assicurata.

¹¹ Secondo Cass., 8 luglio 1994, n. 6455, *Soc. Levante assicur.* c. *Fumagalli*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 711 “il soggetto assicurato ... va individuato al momento del sinistro in relazione al rapporto giuridico esistente in quel momento tra la cosa assicurata e colui che, risultandone proprietario (o vantando su di essa un diritto reale limitato o un diritto di garanzia), subisce il danno economico ed è quindi titolare dell'interesse esposto al rischio”. In termini Cass. 20 giugno 1983, n. 4227, cit., pag. 576; Cass. 23 dicembre 1983, n. 7592, *Soc. Cem Mexico c. La Federale*, in *Assicurazioni*, 1984, II, pag. 116; Cass. 21 giugno 1988, n. 4228, *Soc. Ausonia assicurazioni c. Guccio*, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, fasc.6; Cass. 11 gennaio 1993, n. 187, *Lamacchia c. Soc. Mercury assicur.*, in *Foro it.*, 1993, I, pag. 1483; Cass. 1 dicembre 1993, n. 11890, cit.; Cass. 3 febbraio 1995, n. 1333, cit. Da segnalare anche Cass. 15 giugno 1964, n. 1523, *Henry Coe & Clerici S.p.a. c. Riunione Adriatica di Sicurtà – “Lloyd Panama”*, in questa *Rivista*, 1966, 22, per l'esplicito riferimento all'ambulatorietà del diritto alla prestazione assicurativa. In argomento si veda inoltre S. TURCI, *L'assicurazione per conto di chi spetta*, cit., pag. 182.

¹² Cass. 13 ottobre 1976, n. 3425, cit., pag. 46.

¹³ In dottrina DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, II, Milano, 1954, pag. 80 e ss., SALANDRA, *Delle assicurazioni*, in *Comm. Cod. Civ.*, diretto da Scialoja e Branca, Bologna,

ria¹⁴ ovvero al contratto *per relationem*¹⁵, limitando invece la propria indagine a due profili, attinenti, per un verso, alle modalità obiettive della dichiarazione contemplata dall'art. 1891, II comma cod. civ. e, per altro verso, al destinatario di essa.

Delle modalità oggettive di espressione del consenso ai fini indicati dalla disposizione testé citata la giurisprudenza e la dottrina si sono ampiamente occupate.

A chi sostiene che il consenso dell'assicurato possa essere manifestato anche in modo implicito, ad esempio per mezzo della firma sul retro della polizza o del certificato di assicurazione, e della consegna al contraente di tali documenti insieme con la documentazione relativa al trasporto¹⁶, si contrappone l'opinione, maggioritaria, di coloro i quali invece ritengono sia a tali fini indispensabile una dichiarazione esplicita di volontà, non quindi implicita né desumibile da fatti concludenti né, tantomeno, dal silenzio dell'assicurato¹⁷.

1955, pag. 214, ed ivi ulteriori riferimenti; U. FAVARA, *Intorno alla natura giuridica dell'assicurazione per conto altrui*, in *Giust. Civ.*, 1962, I, pag. 951; OPPO, *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1966, I, pag. 116. In giurisprudenza, tra le molte, Cass. 14 ottobre 1961, n. 2144, *Ditta Morfini & Figli c. Provincial Insurance Company*, in *Foro Pad.* 1962, I, col. 1290, con nota critica di MAJELLO; in *Giust. Civ.*, 1962, I, pag. 951, con la citata nota adesiva di U. FAVARA, in *Foro It.* 1962, pag. 298; Cass. 11 giugno 1964, n. 1461, *Zaccara c. Soc. A.T.A. e altro*, in *Giust. Civ.*, 1965, I, 175; Cass. 8 novembre 1979, n. 5755, *Merra c. Soc. L'Assicur. italiana*, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, fasc. 11; Cass. 28 novembre 1981, n. 6334, *Colavincenzo c. Soc. assicurazioni generali*, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, fasc. 11; Cass. 18 marzo 1997, n. 2384, *Soc. Assicur. Generali c. Tassinari*, in *Giur. it.*, 1998, pag. 29; Cass. 20 agosto 1997, n. 7769, *Desogos e altro c. Min. p.i.*, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 1455; Cass., S.U., 18 aprile 2002, n. 5556, *Carlo Moretti c. Axia Assicurazioni*, in questa *Rivista*, 2002, pag. 1322; Cass. 10 novembre 2003, n. 16826, *Soc. La Fondiaria assicur. c. Di Prampero e altro*, in *Foro it.*, 2005, I, pag. 2143.

¹⁴ In dottrina G. FERRI, *L'assicurazione per conto*, cit., pag. 375; BUTTARO, voce «Assicurazioni contro i danni» in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano, 1958, pag. 499; SANTI, *Il contratto di assicurazione*, Roma, 1965, pag. 127; VENDITTI, *L'assicurazione di interessi altrui*, Napoli 1961, 65 e segg.; MAJELLO, *Sull'assicurazione per conto altrui*, in *Foro pad.* 1962, I, col. 1289; F. MESSINEO, voce «Contratto nei rapporti col terzo» in *Enciclopedia del diritto*, X, Milano, 1962, pag. 192 nota 2; PUTTI, *L'assicurazione per conto altrui*, in *Dir. e Prat. Ass.*, 1968, pag. 263 e segg.; GAMBINO, voce «Assicurazione. Profili generali», in *Enc. Giur. Treccani*, III, Roma, 1989, 13; A. LA TORRE, *Un chiarimento*, cit., pag. 899 e segg.; A. BOGLIONE, *Il diritto a reclamare l'indennizzo*, cit., pag. 1209 e segg. In giurisprudenza Cass. 14 aprile 1988, n. 2961, *Soc. Assicurazioni d'Italia c. Salmaso*, in *Giur. comm.*, 1988, II, pag. 853; Cass. 10 novembre 2003, n. 16823, cit.; Cass., 2 marzo 2006, n. 4656, *Soc. Fagioli c. Soc. Padana assicur.* in *Obbligazioni e contratti*, 2007, I, 19 con nota di TOMMASSETTI.

¹⁵ G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit., pag. 449; S. FERRARINI, *Le assicurazioni marittime*, cit., pag. 256, ed ivi richiami alla nota 24.

¹⁶ Così, in dottrina, G. SCALFI, voce «Assicurazione (Contratto di)», in *Digesto Sez. Commerciale*, Torino 1987, che riporta quale caso esemplificativo la firma sul retro della polizza; E. STEIDL, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1961, 67 e, in giurisprudenza Cass. 14 ottobre 1961, n. 2144, cit., in *Foro It.* 1962, 298; Cass. 15 giugno 1964, n. 1523, cit. pag. 21, oltre alle sentenze di merito citate da S. FERRARINI, *Le assicurazioni marittime*, cit., pag. 254, nota 12. C. TINCANI, *Consenso dell'assicurato e azione del contraente nell'assicurazione danni per conto di chi spetta*, in *Dir. Trasporti*, 2000, pagg. 476-478 ammette la sufficienza di una manifestazione di volontà desumibile dal comportamento dell'assicurato, purché da esso si possa inferire senza dubbi l'intenzione. Secondo Cass. 29 novembre 1979, n. 6267, *Soc. assicurazioni La Previdente c. APIMA*, in *Resp. civ. e prev.*, 1980, pag. 364, il consenso può essere espresso «esplicitamente o implicitamente». Cass. 19 novembre 1999, n. 12823, *Unipol Comp. Ass. S.p.a. c. Fitt S.p.a.*, in questa *Rivista*, 2011, pag. 1399 nonché in *Dir. Trasporti* 2000, 465 con la citata nota parzialmente critica di C. TINCANI, ravvisa l'espressione della volontà dell'assicurato di acconsentire che sia il contraente a valersi dei diritti derivanti dal contratto, quando l'assicurato agisca contro il solo contraente e sia questo ultimo ad assumere l'iniziativa di chiamare in causa l'assicuratore

¹⁷ In dottrina A. LA TORRE, *Un chiarimento*, cit., pag. 906; C. MEDINA, *Ancora sull'assicurazione per conto di chi spetta*, in questa *Rivista*, 1998, pag. 373; A. BOGLIONE, *Il diritto a*

La Corte d'Appello di Napoli aderisce al primo di tali indirizzi, ed afferma che tale consenso può anche essere espresso implicitamente, purché in modo idoneo a rivelare univocamente la volontà dell'assicurato, senza la necessità di una formale procura diretta a conferire la rappresentanza processuale, richiamando a sostegno un precedente di legittimità¹⁸ che aveva ravvisato un'inedone manifestazione implicita dell'espresso consenso nella condotta dell'assicurato, consistente nell'invio all'assicuratore di una sollecitazione per il pagamento dell'indennità al contraente.

La condotta concretamente valorizzata dalla Corte è consistita, per un verso, nell'intervento *ad adiuvandum* spiegato dall'assicurato¹⁹ per sostenere la domanda formulata dal contraente²⁰ nei confronti dell'assicurazione, volta alla corresponsione dell'indennizzo preteso in ragione del furto del bene assicurato; per altro verso, nella produzione in giudizio di alcuni documenti, tra i quali la comunicazione autorizzativa mediante la quale l'assicurata espressamente estendeva al contraente la facoltà di agire in giudizio contro l'assicuratrice per ottenere il ristoro del danno.

A ben vedere, dunque, a giudizio della Corte l'assicurata aveva espresso il proprio consenso in entrambe le forme considerate da dottrina e giurisprudenza ai fini dell'applicazione dell'art. 1891, II co., cod. civ.: l'esistenza in atti dell'esplicita dichiarazione autorizzativa avrebbe di per sé giustificato l'accertamento, da parte della Corte, della legittimazione in capo al contraente ad agire nei confronti dell'assicuratore, senza che fosse a tal fine indispensabile il richiamo dell'altra modalità oggettiva di espressione del consenso.

Reputando sussistente il consenso dell'assicurato all'esercizio, da parte del contraente, dei diritti scaturenti dal contratto d'assicurazione, la Corte ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ed ha giudicato al riguardo irrilevante la mancata produzione in giudizio di formale procura processuale rilasciata dall'assicurato.

Quest'ultimo profilo evoca la questione, nodale, relativa alle modalità d'esercizio dell'azione di condanna da parte del contraente munito di consenso dell'assicurato, profilo che, come diremo, si riflette sulle modalità di espressione della dichiarazione autorizzativa contemplata dall'art. 1891, II co., cod. civ.

Occorre segnalare, al riguardo, come si sia autorevolmente affermato che l'espresso consenso a che il contraente eserciti i diritti dell'assicurato costituirebbe il primo "*mandatario speciale di costui per lo specifico esercizio dei predetti diritti*"²¹, precisandosi da parte di un Autore che

reclamare l'indennizzo, cit., pag. 1212, secondo il quale "la norma è chiarissima e non è aggirabile con ricorso a presunzioni". In giurisprudenza Cass. 27 novembre 1991, n. 12680, *Soc. Tubettificio ligure c. Soc. Winterthur*, in *Giust. civ.*, 1992, I, 351; Cass. 1 marzo 1994, n. 2018, *Soc. Assitalia c. Calabrò Fornari*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, col. 62, con nota di R. DE MICHEL; Cass. 15 novembre 1994, n. 9584, cit.; Cass. 15 dicembre 1994, n. 10718, *Soc. Perino autotrasp. c. Soc. Mediolanum assicur.*, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1995, 831; Cass. 25 febbraio 1995, n. 2140, *Ditta Volpi c. Soc. Winterthur assicur.*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 818, con nota di BELLARDINI; Cass. 14 marzo 1996, n. 2120, *C.I.T.S. c. La Fondiaria ass.*, in questa *Rivista*, 1998, pag. 371, con nota di C. MEDINA; Cass., 7 ottobre 1997, n. 9746, *Kessler c. Soc. Italia assicur.*, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 1873; Cass., S.U., 18 aprile 2002, n. 5556, cit., pag. 1322; Cass. 10 novembre 2003, n. 16826, cit.; Cass., sez. lav., 16 aprile 2007, n. 9053, *Rossi c. AUSL Cesena e altro*, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 4; Cass. 13 dicembre 2007, n. 26253, *Cosmopol S.r.l. c. Generali Assicurazioni S.p.a.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 7-8, pag. 1642; Cass., sez. lav., 23 dicembre 2011, n. 28695, *Carli c. Soc. Smurfit Sisa S.p.a. e Assirein S.p.a.*, in *Dir. e Fiscalità assicur.*, 2012, 2, pag. 399

¹⁸ Cass. 29 novembre 1979, n. 6267, cit.

¹⁹ Società di *leasing* proprietaria di un'unità da diporto

²⁰ Possessore dell'unità in forza di contratto di locazione finanziaria

²¹ Così Cass. 7 ottobre 1997, n. 9746, cit. In termini Cass. 14 ottobre 1961, n. 2144, cit., in *Foro It.* 1962, pag. 299. Si rinviene un accenno esplicito alla natura di mandato del rapporto tra contraente e assicurato in Cass. 1 marzo 1994, n. 2018, cit. nonché in Cass. 26 luglio 1996, n. 6774, *Soc. Assicur. Generali c. Ferretti e altro*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 161, con nota di D'URSO. In dottrina G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit., pag. 444; S. BENINI, *Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta*, in *Le Assicurazioni* (a cura di A. LA TORRE), Milano, 2000, 63; M.C. CAPPONI, *Il contratto di assicurazione per conto di chi spetta*, cit., pag. 165

ciò attribuirebbe al contraente il potere di agire nei confronti dell'assicuratore *procuratorio nomine*, ossia non solamente per conto, ma anche in nome dell'assicurato²².

La giurisprudenza ha tuttavia osservato che l'art 1891, II co., cod. civ. "non può avere riguardo alla rappresentanza c.d. «diretta», che si sostanzia nell'agire per conto e nel nome altrui, con l'essenziale spendita del nome dell'assicurato, perché altrimenti sarebbe stata del tutto inutile. È ovvio, infatti, che qualsiasi diritto contrattuale può essere esercitato tramite un rappresentante. La norma ha riguardo, invece, ad una volontà espressa (cfr. Cass. 29 novembre 1979 n. 6267, per la non necessità di una «procura») che si può esplicitare in un mandato od altro rapporto interno intercorso fra le parti; il suo scopo è - infatti - solo quello di salvaguardare il principio fondamentale che sta alla base della figura contrattuale regolata dall'art. 1891 e cioè di evitare che l'indennizzo possa essere percepito da persona diversa dal titolare dell'interesse assicurato"²³. In questa prospettiva - sempre secondo la Suprema Corte²⁴ - il secondo comma dell'art. 1891 cod. civ. non esigerebbe l'agire "nel nome", ma regolerebbe proprio il caso in cui il contraente faccia valere come proprio il diritto derivante dal contratto di assicurazione, purché esista la volontà dell'assicurato in tale senso: "se c'è la volontà dell'assicurato, il contraente esercita i diritti in nome proprio (un'autorevole dottrina ha parlato di un fenomeno affine alla sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.)"²⁵.

Si verterebbe, dunque, in un'ipotesi di sostituzione avente titolo in uno specifico mandato²⁶, che - secondo una dottrina assai autorevole - non limiterebbe i propri effetti al piano sostanziale, ma rileverebbe anche su quello processuale: ove sussista il consenso dell'assicurato contemplato dall'art. 1891 II co. cod. civ., "il contraente agirà nei confronti dell'assicuratore quale mandatario dell'assicurato o, se si vuole, come suo sostituto processuale (artt. 77, 81 c.p.c.)"²⁷.

Assodato infatti che il contraente il quale agisca in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennizzo spettante all'assicurato è privo di *legitimitatio ad causam*²⁸, la dichiarazione espressa dell'assicurato si profila quale atto che legittima l'esercizio da parte del contraente medesimo, in nome proprio, del diritto altrui.

Ove infatti si ammetta che l'istituto della sostituzione processuale ricorre allorché "colui che agisce in nome proprio non ha un interesse implicato nel giudizio e agisce esclusivamente il diritto altrui, che è l'unico oggetto dell'accertamento giudiziale, senza - e qui la peculiarità più evidente - che il sostituito sia *litisconsorte necessario*, il quale benché estraneo al giudizio è assoggettato al giudicato sulla sua situazione (salvo evidentemente potere intervenire volontariamente)"²⁹, deve dedursene che l'ipotesi contemplata dall'art. 1891, II co., cod. civ. dà luogo ad una delle deroghe legali al divieto di sostituzione processuale sancita dall'art. 81 cod. proc. civ.

Anche nel caso contemplato dall'art. 1891, II co., cod. civ. si versa infatti in un'ipotesi di deduzione in lite della posizione sostantiva di altro soggetto: il contraente non partecipa al processo come rappresentante dell'effettivo destinatario del provvedimento, sibbene in nome proprio³⁰.

²² A. LA TORRE, *Un chiarimento*, cit., 906.

²³ Cass. 14 aprile 1988, n. 2961, cit.

²⁴ Cass. 14 aprile 1988, n. 2961, cit.

²⁵ Cass. 14 aprile 1988, n. 2961, cit.

²⁶ Cass., 2 marzo 2006, n. 4656, cit.

²⁷ G. FANELLI, *Le assicurazioni*, cit., pag. 444. In senso conforme M. RICOLFI, *Questioni in tema di assicurazione per conto di chi spetta*, in *Giur. It.*, 1992, I, 1 col. 490, ed ivi ulteriori riferimenti; A. FRONDONI, *Una sentenza solo in apparenza "controcorrente"*, cit., pag. 80. In effetti il riferimento all'art. 77 cod. proc. civ. rimanda all'istituto della rappresentanza diretta, che tuttavia non si applica all'art. 1891 II co. cod. civ.

²⁸ Cass. 7 ottobre 1997, n. 9746, cit.

²⁹ C. CECHELLA, voce «Sostituzione processuale», in *Digesto Sez. Civile*, XVIII, Torino 1995, pag. 639.

³⁰ Si cita, al proposito, la descrizione del meccanismo della sostituzione enunciata da E. FAZZALARI, voce «Sostituzione processuale: a) Diritto processuale civile» in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1990, pag. 159.

Ciò vale nell'ipotesi di mandato, apparentemente non anche nell'ipotesi di cessione del credito³¹, atteso che in tal caso il contraente fa valere non già un diritto altrui, ma un diritto proprio, sommando su di sé, all'atto dell'esercizio del diritto, la qualità di contraente e di titolare (in proprio) del diritto alla corresponsione dell'indennizzo assicurativo, e dunque di assicurato.

La natura del "consenso espresso" contemplato dall'art. 1891, II co., cod. civ. viene dunque ad atteggiarsi in termini di mandato ad azionare un diritto altrui, che conferisce al contraente-sostituito un potere di azione da cui deriva, in deroga al regime di legittimazione ordinaria, l'assoggettamento dell'assicurato-sostituito, benché estraneo al giudizio, al giudicato sulla sua situazione sostanziale.

È in considerazione dell'incidenza che tale mandato (ascrivibile al *genus* dei negozi giuridici ad efficacia processuale³²) esplica sulle ordinarie modalità d'esercizio della legittimazione e del connesso carattere eccezionale dell'istituto della sostituzione processuale che vanno individuate, a mio sommo avviso, le ragioni che suggeriscono un'interpretazione restrittiva dell'endiadi "consenso espresso"³³ e che inducono a reputare preferibile che l'autorizzazione, pur non dovendo esser emessa ricorrendo a formule sacramentali³⁴, consista in una "dichiarazione", ossia in "un atto di espressa enunciazione dell'intento negoziale"³⁵, nel senso indicato dalla giurisprudenza che esclude la plausibilità di una volontà espressa in termini impliciti, desumibile da fatti concludenti o dal silenzio dell'assicurato³⁶.

Così prospettata l'interpretazione da riservarsi all'art. 1891, II co., cod. civ., la statuizione della Corte partenopea, laddove ammette che l'assicurato possa esprimere il proprio consenso anche implicitamente, suscita qualche perplessità e non merita condivisione, mentre appare invece pienamente condivisibile la ritenuta superfluità di una procura, atteso che il mandato conferito ai sensi della citata disposizione è ad agire in nome del contraente-sostituito, non dell'assicurato-sostituito.

3. Anche la seconda questione affrontata dalla Corte partenopea, vale a dire quella concernente il soggetto cui debba essere indirizzata l'espressione di consenso affinché produca gli effetti indicati dalla citata disposizione, trova una coerente soluzione ove inquadrata nei sopra riferiti termini di un mandato avente ad oggetto un'attività di sostituzione gestoria.

In effetti si rinviene in giurisprudenza la statuizione secondo la quale "la norma dell'art. 1891, comma 2 ... non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i diritti derivanti dal contratto con atti ad efficacia interruttiva (Cass. 16.04.07 n. 9053)"³⁷.

³¹ Come invece ipotizzato da Cass. 10 novembre 2003, n. 16826, cit.

³² Per alcuni esempi di negozi giuridici ad efficacia processuale (proroga della competenza, *revisio per saltum*, compromesso o clausola compromissoria) cfr. C. CECHELLA, voce «Sostituzione processuale», cit., pag. 639.

³³ Sul punto giova menzionare la disamina svolta da C. TINCANI, *Consenso dell'assicurato*, cit., pagg. 476 ss., ed ivi richiami alla dottrina civilistica in materia di dichiarazione, che peraltro perviene alla conclusione che la dichiarazione possa anche consistere in un comportamento concludente inequivoco.

³⁴ Cass. 10 novembre 2003, n. 16826, cit.

³⁵ Cass., sez. lav., 16 aprile 2007, n. 9053, cit.

³⁶ Come ben illustrato dalla dottrina "la dichiarazione espressa presuppone infatti un linguaggio, cioè un sistema di simboli, in base alle cui regole, semplici o complicate che siano, va valutata la condotta del dichiarante e i segnali da lui posti in essere; il comportamento concludente, al contrario, esclude ogni riferimento a regole linguistiche e consente soltanto illazioni non prestabilite" (P. SCHLESINGER, voce «Dichiarazione (teoria generale)» in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, pag. 384)

³⁷ Cass., sez. lav., 23 dicembre 2011, n. 5601, *Carli c. Soc. Smurfit Sisa e altro*, in *Dir. e Fiscalità assicur.*, 2012, 2, 399. In termini Cass., sez. lav., 23 dicembre 2011, n. 28695, cit.

Ove si inquadri l'autorizzazione contemplata dalla norma citata nell'ambito del mandato, diverrebbe plausibile ipotizzarne la natura di proposta contrattuale, essendosi osservato, con riguardo al mandato, che *“non di rado il contratto si concluderà secondo lo schema previsto dall'art. 1327 cod. civ., senza l'intervento di una repromissione da parte del mandatario”*³⁸.

In questa prospettiva, il destinatario della dichiarazione autorizzativa diviene naturalmente il contraente-mandatario, e non l'assicuratore, che rispetto al mandato in questione assume la veste di terzo con il quale il contraente-mandatario dovrà compiere l'atto giuridico commessogli dall'assicurato-mandante (esercizio dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione). Sarà il contraente-mandatario, per poter adempiere al mandato, a doversi legittimare di fronte all'assicuratore, informandolo dell'esistenza del mandato e giustificando, mediante l'esibizione della citata dichiarazione, il proprio potere di sostituzione.

Non va sottaciuto che, come più volte osservato dalla giurisprudenza, è ben possibile che la dichiarazione autorizzativa si inquadri in schemi negoziali simili al mandato, ma non con esso coincidenti; ove così fosse e tale dichiarazione, piuttosto che rappresentare una proposta di mandato, fosse inserita, ad esempio, in un contratto³⁹, a maggior ragione il destinatario dell'autorizzazione sarebbe, in qualità di oblatto della proposta negoziale in cui tale autorizzazione è inserita, lo stesso contraente del contratto d'assicurazione. Di nuovo, anche in tal caso il relativo negozio, una volta perfezionato, dovrebbe essere comunicato (quantomeno per estratto, nella parte che concerne l'autorizzazione emessa ai sensi dell'art. 1891, II co., cod. civ.) all'assicuratore, onde porlo nella condizione di adempiere nei confronti della parte effettivamente legittimata a ricevere l'adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto d'assicurazione.

Vi ha perciò che il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte e ripreso nella decisione in commento – vale a dire che non occorre tale dichiarazione sia indirizzata specificamente all'assicuratore, perché il contraente sia legittimato ad esercitare i diritti derivanti dal contratto, essendo invece sufficiente essa sia resa a quest'ultimo – appare esatto e merita condivisione.

4. Merita poi menzione il fatto che la Corte partenopea, pronunciandosi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva, abbia aderito all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale *“il consenso dell'assicurato ... non è necessario preceda la proposizione della domanda, perché la domanda va accolta se il diritto dedotto in giudizio sussiste in capo all'attore quando il giudice deve pronunciare sul merito”*⁴⁰.

Così decidendo, la Corte ha disatteso l'indirizzo minoritario di segno opposto, secondo cui *“se la legge prescrive un determinato presupposto di legittimazione (il consenso espresso al momento della domanda; nda) non è certo consentito alle parti di farne valere un altro (il mandato tacito ricevuto dall'assicurato o la ratifica da parte dell'assicurato stesso dell'operato processuale del contraente; nda), anche per l'evidente motivo che la legittimazione «ad causam» non può certo derivare da un fatto successivo alla proposizione dell'azione”*⁴¹.

³⁸ M. GRAZIADEI, voce «Mandato», in *Digesto Sez. Civile*, XI, Torino 1994, pag. 158, che al riguardo aggiunge come secondo SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, 1975, 76, n. 3, la figura evocata in modo più spontaneo dall'art. 1327 cod. civ. è proprio la «proposta» di mandato.

³⁹ Si rinviene in giurisprudenza l'esempio del consorzio con efficacia esterna: Cass. 14 aprile 1988, n. 2961, cit.

⁴⁰ Cass. 4 marzo 1957, n. 1507, *Rossi c. Dolfi e altri*, in *Giust. civ.*, 1957, I, pag. 1946, ed ivi nota di ulteriori richiami conformi; Cass. 24 gennaio 1962, n. 109, *Lissoni c. Scuratti*, in *Giust. civ.*, 1962, I, pag. 464, Cass. 15 giugno 1964, n. 1523, cit., pag. 22; Cass. 17 dicembre 1986, n. 7622, *Messerotti c. Messerotti*, in *Giust. civ. Mass.*, 1986, Fasc. 12; Cass. 19 novembre 1999, n. 12823, cit., in questa *Rivista*, 2001, pag. 1402. In termini si confronti altresì Pretura Varese, 7 dicembre 1988, *Yair Daar e altro c. Soc. Kob-I-Noor e altro*, in *Foro padano*, 1989, I, col. 223 con nota di G.M. FERRARIO.

⁴¹ Cass. 7 ottobre 1997, n. 9746, cit. In termini Trib. Potenza, 9 agosto 2011, *Gu.Ce. c. Eu.As.It. S.p.a.*, in *Pluris-Cedam*; Tribunale minorenni Milano, 4 dicembre 1996, in *Famiglia e diritto*, 1997, pag. 475, con nota di VULLO.

5. Vi è un ultimo profilo cui occorre fare un rapido accenno.

Notava TINCANI, con riguardo alla fattispecie definita da Cass. 12823/1999⁴², come in quel caso l'attore avesse agito in giudizio non già in virtù di un'autorizzazione espressa dall'assicurato, ma pretendendo di essere, in quanto vettore, il titolare *jure proprio* del diritto di credito nei confronti dell'assicuratore, salvo invocare l'art. 1891 II co. cod. civ. solamente in una fase successiva alla precisazione del *thema decidendum*.

Gli elementi che emergono dalla disamina della sentenza in commento non sono sufficienti a comprendere con esattezza la consistenza delle allegazioni precisate dall'attore all'atto della formulazione della domanda: fermo che l'azione mirava all'accertamento della "sussistenza del diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo come previsto dalle condizioni di polizza ... per l'ipotesi del furto totale", e alla conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma a costui spettante a titolo di indennizzo, non è chiaro cioè se l'attore abbia agito reclamando di essere l'assicurato, oppure assumendo d'essere mero contraente, munito tuttavia dell'espresso consenso dell'assicurato a far valere in giudizio il diritto a costui spettante.

La differenza ha significativo rilievo, ove si consideri che la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da chi si assuma essere l'assicurato è radicalmente diversa da quella con la quale, nell'assicurazione per conto di chi spetta, lo stesso indennizzo venga richiesto all'assicuratore dal contraente facendo valere in giudizio il diritto spettante all'assicurato, con l'espresso consenso di questi, a norma dell'art. 1891, II co. cod. civ.⁴³.

Sin da quando si era avanzata per la prima volta in dottrina l'ipotesi che l'assicurazione per conto di chi spetta dovesse essere ricondotta alla sostituzione gestoria, si era posto in evidenza come nulla ostasse a che lo stesso contraente potesse essere l'assicurato, allorquando questi si fosse trovato nella situazione obiettiva dalla quale fosse dipesa la determinazione della persona dell'interessato, e si era notato come in tal caso l'indennità spettasse al contraente non in quanto tale, ma in quanto interessato⁴⁴.

Se questa è un'ipotesi piuttosto remota allorquando contraente sia un vettore o uno spedizioniere⁴⁵, assai meno remota appare laddove il contraente assicuri, per conto di chi spetta, un'unità da diporto, ben potendo ipotizzarsi che questi stipuli il contratto nella veste di conduttore finanziario dell'unità, e possa poi godere della prestazione indennitaria laddove il sinistro si verifichi in un momento successivo all'esercizio, da parte sua, del diritto di riscatto.

Se l'attore, nel caso qui oggetto di disamina, ha sin dall'inizio allegato d'esser contraente della polizza per conto di chi spetta, e d'aver diritto a percepire l'indennizzo assicurativo in forza di conforme autorizzazione del proprietario, *nulla quæstio*.

Se invece l'attore ha radicato il giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennizzo assicurativo, fondando tale pretesa sulla propria qualità di possessore dell'unità da diporto e, perciò (in tesi), di assicurato, senza allegare quale fatto costitutivo del proprio diritto d'essere il contraente del contratto d'assicurazione e d'esser stato autorizzato dall'assicurato ad esercitare i diritti scaturenti dal contratto d'assicurazione, allora la questione dell'ammissibilità della

⁴² C. TINCANI, *Consenso dell'assicurato*, cit., pag. 477.

⁴³ Cass. 20 luglio 2004, n. 13456, *Soc. Winterthur c. Soc. Speedy Express*, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 7; Cass. 16 giugno 1997, n. 5389, *Soc. Surtrans c. Soc. Italia assicur.*, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 994.

⁴⁴ G. FERRI, *L'assicurazione per conto*, cit., pag. 381.

⁴⁵ Ed infatti l'ampia casistica di azioni da costoro promosse (si vedano, al riguardo, i precedenti indicati alla nota 1) testimonia di come essi di norma mirassero a far valere l'interesse non già al ristoro del pregiudizio derivato alla perdita o dal deterioramento della cosa, quanto piuttosto ad esser tenuti indenni dal pregiudizio derivante al loro patrimonio dalla responsabilità per tale perdita o deterioramento. Che dall'eventuale ristoro del danno da parte del vettore non possa derivare la sua surroga nei diritti dell'assicurato cfr. C. MEDINA, *Ancora sull'assicurazione per conto di chi spetta*, in questa *Rivista*, 1998, pagg. 375-376.

App. Napoli 8-VIII-2014

Ciro Ippolito c. Navale Assicurazioni S.p.a. e Unicredit Leasing S.p.a.

domanda, mirante ad ottenere la condanna dell'assicuratore a corrispondere l'indennizzo al contraente, in quanto munito di conforme autorizzazione dell'assicurato, avrebbe forse meritato un più approfondito scrutinio, configurandosi la modifica in tal caso operata dall'attore alla stregua di (inammissibile) domanda nuova.

ALBERTO PASINO
Avvocato in Trieste

Corte d'Appello di Napoli 8 agosto 2014

Motivi della decisione. – (Omissis). Nel merito, la domanda dell'Ippolito risulta, poi, fondata, dal momento che sarebbe stato onere della compagnia assicuratrice convenuta dimostrare che l'evento denunciato non rientri tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa malgrado la denuncia di furto e la immediata segnalazione inoltrata dal contraente. Né è possibile comprendere a cosa si riferisse la convenuta col generico riferimento ad una colpa grave dell'utilizzatore dell'imbarcazione, idonea a determinare la decadenza da qualunque diritto all'indennizzo: si tratta di affermazioni del tutto indeterminate, che non hanno trovato alcun riscontro di causa.

Allo stesso modo, irrilevanti appaiono le contestazioni in ordine al valore del natante, non sorrette da alcuna indicazione sia pur indiziaria.

In definitiva, la domanda può essere integralmente accolta, con la sola eccezione della franchigia di polizza tempestivamente eccepita e risultante dalla polizza per l'importo di euro 650,00. Conseguentemente, la Navale Assicurazioni va condannata al pagamento in favore di *Ciro Ippolito* della complessiva somma di euro 84.350,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

L'esito del giudizio impone la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle altre parti.

Le spese dell'appellante vanno, poi, distratte, per entrambi i gradi, in favore dell'Avv. Carlo Carbone che ne ha fatto richiesta, benché egli sia intervenuto solo nel corso del presente grado di giudizio: la giurisprudenza ha infatti affermato che, a fronte della dichiarazione di anticipazione, il giudice è tenuto a liquidare l'intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti succedutisi (Cass. n. 2931 del 1989), ed in tal caso il difensore che chiede la distrazione agisce in nome e conto proprio per i compensi che gli spettano ed in nome proprio e per conto altrui gli onorari degli altri difensori, in una sorta di sostituzione processuale.

Pare necessario, infine, porre a carico della Navale anche le spese sostenute dalla Unicredit Leasing in ragione del principio di causalità nelle spese, dal momento che solo l'atteggiamento oggettivamente ostruzionistico serbato dalla compagnia ha reso indispensabile l'intervento in causa della società di leasing allo scopo di preservare le ragioni nascenti dal contratto di assicurazione.

A tale riguardo, va solo precisato che nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, va seguito il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale, ovvero della cessazione dell'incarico, secondo un'unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti. Come affermato dalla Suprema Corte (Cass., sez. lav., 18920 del 2012), *“qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa – con riferimento ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione delle tariffe, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste”*.

Dunque, applicando tale criterio al caso di specie, le spese del primo grado andranno liquidate secondo il sistema tariffario precedente, mentre quelle del presente grado dovranno trovare liquidazione sulla base del d.m. 55/2014 applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. sul punto Cass. sez. un. 17406/2012 del 12.10.2012).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto da *Ciro Ippolito* contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7867/09 del 3-19.6.2009;

per l'effetto condanna la *Navale Assicurazioni S.p.a.* al pagamento in favore di *Ciro Ippolito* della complessiva comma di euro 84.350,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo assicurativo dovuto per il furto totale dell'imbarcazione da diporto *Alson Charme 32 TGCS861D* avvenuto il 13 agosto 2015; (*Omissis*)